

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 5 DEL 15-04-2021

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA".

L'anno **duemilaventuno** addì **quindici** del mese di **Aprile** convocato dal Sindaco alle ore **20:30** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MELLONI ANDREA	X		TEDESCHI GIULIA CELESTE		X
BIANCHI TOMMASO	X				
FERRARIS GIADA	X				
CRISEO MARCELLA	X				
POZZATO FEDERICA	X				
SCAGLIA LORENZO		X			
MONTI PAMELA ANGELA	X				
BORGHINI CRISTIANO	X				
PERETTI MARGHERITA		X			
LACITIGNOLA LARA	X				

Numero totale **PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, presente in modalità telematica ai sensi del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

break-word;text-justify-trim:punctuation">

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

RILEVATO che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821 che prevede nel dettaglio, che siano disciplinate le seguenti fattispecie:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle espressamente previste dalla norma di riferimento;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO, altresì, che è necessario che il Comune proceda alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità abusiva;

PRESO ATTO che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata;

VERIFICATO che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

RILEVATO che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi:

durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;

DATO ATTO che il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione effettivamente derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni;

RILEVATO che per i passi carrai, la superficie assoggettabile al canone è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale;

RILEVATO, altresì, che il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

ATTESO che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

CONSIDERATO che il Canone unico è dovuto, altresì, per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per il quale il Comune ha rilasciato la licenza di esercizio e per quelli per cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel Comune;

EVIDENZIATO che il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario è obbligato in solido al pagamento;

PRESO ATTO che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

RILEVATO che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

DATO ATTO che il Comune di Anzola d'Ossola, si trova nella classe dei comuni fino a 10.000 abitanti;

VISTA la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;

CONSIDERATE le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;

VISTE le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione del Canone unico, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2021 composta da n. 53 articoli che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere del Revisore dei Conti dott.ssa Aimo Boot Maria Gabriella emesso in data 06.04.2021;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dai Responsabili interessati;

con voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico, come riportato nella bozza allegata al presente atto.
- di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nel sito istituzionale del Comune.

Inoltre,

con apposita votazione di cui n. 8 voti favorevoli nessun contrario e nessun astenuto

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 15-04-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 15-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 24-05-2021

Anzola d'Ossola: 24-05-2021

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-06-2021
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 24-05-2021

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI